

Oggetto **Affidamento servizio di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione agli Assicuratori dei LLOYD'S OF LONDON, mediante il corrispondente Assigeco Srl - periodo 30/09/2014-30/09/2015. Impegno**

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ determina di:

- affidare, per il periodo 30/09/2014-30/09/2015, il servizio di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione agli Assicuratori dei LLOYD'S OF LONDON, mediante il corrispondente Assigeco Srl, con sede legale in Via Crivelli, 26 - 20122 - Milano - P.I. 08958920152, per un importo complessivo di € 7.097,00;
- impegnare la somma di € 7.097,00 a favore del broker dell'Agenzia, Assiteca B.A. S.p.A., con sede legale e operativa in Via Bruno Buozzi 10, 10123 Torino, C.F. 03653290589; P.IVA 04121950010.

Motivazione

L'attività istituzionale svolta dai soggetti legati da rapporto di servizio o di mandato con l'Agenzia, comporta rischi di insorgenza di Responsabilità Civile, Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile con conseguente pregiudizio economico per l'Agenzia.

L'art. 26, comma 1 dello Statuto prevede che il presidente dell'Agenzia, i consiglieri d'amministrazione, unitamente al direttore, ai dirigenti, ed ai responsabili d'ufficio vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni.

Tale disposizione deve essere letta alla luce delle sentenze di una consolidata giurisprudenza contabile circa l'illegittimità della stipulazione di polizze assicurative per la copertura di danni che amministratori e dipendenti dell'ente locale potrebbero essere chiamati a risarcire all'ente medesimo o ad altri enti pubblici, quale conseguenza di una accertata responsabilità amministrativa o contabile.

Infatti, per una uniforme giurisprudenza contabile "il pagamento, da parte di un ente locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti, che discendono dagli illeciti amministrativi, non può che definirsi danno per l'erario, in quanto del tutto privo di sinallagma e non rispondente ad alcun interesse pubblico."².

Occorre, inoltre, evidenziare come la traslazione del rischio dal soggetto imputabile e riconosciuto colpevole all'ente divenuto creditore operata da una siffatta copertura assicurativa, vanificherebbe la funzione sanzionatoria e deterrente che, oltre a quella

risarcitoria è connotato proprio della responsabilità amministrativa come indicato dalla Corte Costituzionale³.

La giurisprudenza contabile è, inoltre, orientata nel senso di riconoscere all'ente pubblico la possibilità di assicurare esclusivamente i rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale come le conseguenze di fatti causativi di danno posti in essere da amministratori e dipendenti pubblici senza dolo o colpa grave. Per siffatta tipologia di danni l'ente può ricorrere ad una copertura assicurativa stipulando una polizza in cui l'ente sia al tempo l'assicurato ed il beneficiario.

L'ente, infatti, assicurandosi per fatti dannosi commessi da amministratori e dipendenti con "colpa lieve" si tutela da danni che, altrimenti, rimarrebbero a suo carico giacché in assenza di un elemento soggettivo connotato da dolo o colpa grave non sarebbe possibile un'azione di rivalsa.

Le disposizioni normative in materia⁴ stabiliscono inoltre la nullità del "contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile".

Il divieto sancito dalla norma anche se espressamente riferito ai soli amministratori degli enti pubblici, in considerazione del riportato orientamento giurisprudenziale e della ratio della norma, è senz'altro da intendersi come riferito a tutti i dipendenti pubblici.

Il 30/09/2014 scade la polizza sottoscritta dall'Agenzia con "alcuni Assicuratori dei LLOYD'S OF LONDON", mediante il corrispondente Assigeco Srl, per il periodo 30/09/2013-30/09/2014⁵, al fine di tutelarsi dall'eventuale pregiudizio economico sopra indicato.

L'Agenzia, in previsione della scadenza della polizza in oggetto, ha chiesto al broker Assiteca B.A. SpA⁶ di affrontare la questione dell'affidamento del servizio assicurativo di cui trattasi.

La Assiteca B.A. SpA ha risposto⁷ precisando che, con riferimento a questa tipologia di copertura assicurativa, il mercato disponibile alla valutazione ed all'assunzione del rischio è tipicamente quello anglosassone: in particolare, il mercato dei LLOYD'S ed Assicuratori come ARCH INSURANCE.

Al fine di condurre un'indagine di mercato, pertanto, il broker ha richiesto una quotazione sia presso i Lloyd's, sia presso Arch, sulla base delle condizioni di copertura richieste dall'Agenzia⁸.

Con nota del 30/07/2014⁹ il broker ha trasmesso una relazione in cui sono riportate, sintetizzate come segue, le proposte ricevute:

ARCH INSURANCE / DUAL:

- Limite di Indennizzo: € 1.500.000 per ogni richiesta di risarcimento
- Limite di indennizzo in aggregato annuo € 5.000.000
- Franchigia: € 3.000 per ogni richiesta di risarcimento
- Premio annuo Lordo: € 6.400,00
- Retroattività: illimitata

- Precisazione: esclusione delle richieste di Risarcimento derivanti da, connesse con, attribuibili a fatti e/o circostanze direttamente e/o indirettamente collegabili a quanto indicato nel questionario datato 22.09.2014¹⁰ e relativi allegati:
 - a) ricorso EXTRA.TO SCARL innanzi al TAR per il Piemonte;
 - b) ricorso ATI Alivision.

LLOYD'S / ASSIGECO:

L'attuale Assicuratore ha confermato le condizioni in corso, ovvero:

- Limite di Indennizzo: € 1.500.000 per ogni richiesta di risarcimento
- Limite di indennizzo in aggregato annuo € 5.000.000
- Franchigia: € 5.000 per ogni richiesta di risarcimento
- Premio annuo Lordo: € 7.097,00
- Retroattività: 09/05/2003

Nella relazione il broker evidenzia che le due proposte sono del tutto sovrapponibili per quanto riguarda i massimali, le coperture assicurative e, di fatto, la copertura retroattiva (la retroattività prevista da Lloyd's / Assigeco, sebbene non illimitata, è ormai superiore ai 10 anni e, quindi, ai comuni termini di prescrizione).

L'offerta ARCH / DUAL risulta leggermente migliorativa per quanto riguarda il premio lordo annuo e la franchigia per sinistro.

Ciò nonostante, il broker considera comunque più tutelante per l'Agenzia procedere con l'aggiudicazione a LLOYD'S /ASSIGECO in considerazione del fatto che:

- la proposta di Dual / Arch prevede l'esclusione di eventuali sinistri connessi anche solo indirettamente alle circostanze già note;
- sussistono al momento due sinistri aperti (di cui uno cautelativo, di recentissima apertura¹¹);
- sulla base della pregressa sinistrosità, la frequenza sinistri è ridotta e, quindi, l'incidenza della franchigia non è rilevante.

Il Regolamento delle spese in economia dell'Agenzia, approvato dall'Assemblea in data 18/12/2006, all'art. 3 lett. b. 16) ammette il ricorso alle procedure di spese in economia per l'acquisizione di "servizi finanziari, assicurativi e di brokeraggio assicurativo, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa".

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett a) del medesimo Regolamento, ferma restando l'opportunità di esperire un'indagine di mercato, è possibile procedere ad affidamento diretto quando l'importo della spesa non superi € 10.000,00 iva esclusa e, ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett b) punto b2), quando l'importo della spesa non superi € 20.000,00 iva esclusa per l'acquisizione di "servizi di brokeraggio e assicurativi".

L'indagine di mercato esperita ha evidenziato che il premio offerto dalla compagnia LLOYD'S, tramite Assigeco Srl, risulta assolutamente in linea con il mercato attuale relativo alla polizza in oggetto.

Pertanto, tenuto conto delle considerazioni formulate dal broker circa l'opportunità di procedere con l'aggiudicazione a LLOYD'S /ASSIGECO, si ritiene per l'annualità 30/09/2014 – 30/09/2015 di affidare il servizio assicurativo RC Patrimoniale agli Assicuratori dei LLOYD'S OF LONDON, mediante il corrispondente Assigeco Srl, alle condizioni sopra riportate.

E' dunque necessario impegnare la somma di € 7.097,00 pari al premio lordo annuo richiesto dalla LLOYD'S /ASSIGECO per il periodo annuale 30/09/2014 – 30/09/2015 a favore del broker dell'Agenzia, Assiteca B.A. S.p.A.

Tale servizio assicurativo coprendo esclusivamente i rischi in capo all'Agenzia per fatti commessi dai soggetti nell'esercizio dell'attività istituzionale, risulta conforme alla sopra richiamata disciplina normativa della materia¹², e può pertanto essere affidato.

Attestazione

Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dall'art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 luglio 2004, n. 191¹³.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. 52 del 7 maggio 2012 convertito in legge dalla L. 6 luglio 2012, n. 94¹⁴, è stato verificato inoltre che per le prestazioni del presente affidamento non sono attivi bandi nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.

Si attesta che non sussistono relazioni di parentela o affinità di secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto affidatario ed il direttore generale ed il responsabile del servizio proponente¹⁵ dell'Agenzia.

Applicazione

La somma di € 7.097,00 impegnata con il presente provvedimento a favore di Assiteca B.A. S.p.A, P.IVA 04121950010, è applicata sull'intervento 1050103 del Bilancio 2014 - cap 530/0 del PEG 2014 *"Prestazione di servizi"* - Obiettivo 3.I¹⁶.

CIG

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) : Z9C1101368

Attenzione

La decisione è stata presa ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 comma 10 e 11 nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento delle spese in economia dell'Agenzia¹⁷.

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria¹⁸.

La liquidazione verrà effettuata successivamente al ricevimento, tramite Assiteca B.A. SpA, del documento di polizza riferito al servizio assicurativo in oggetto.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 01 ottobre 2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 01 ottobre 2014	Il direttore generale Cesare Paonessa
----------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia.

² Corte dei Conti Umbria, sez. giur., 10.12.2002, n.553

³ Corte Costituzionale - sentenza n. 371/98

⁴ Art. 3, comma 59 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008)

⁵ Polizza n. A1201335338 Rep. Contratti 189 del 20/12/2013

⁶ Si veda comunicazione via mail del 02/07/2014 conservata agli atti

⁷ Comunicazione del 17/09/2014 contenuta nel Prot 4548/2014 del 18/09/14

⁸ Questionario di richiesta quotazione ad Assigeco compilato dall'Agenzia e trasmesso al broker con prot. 4580 del 22/09/2014 e questionario di richiesta quotazione a DUAL compilato dall'Agenzia e trasmesso al broker con prot. 4581 del 22/09/2014

⁹ Prot. 4743/2014 del 30/09/2014

¹⁰ Vedi protocollo prot. 4581 del 22/09/2014 già richiamato nella nota 8

¹¹ Prot. 4578/2014 del 22/09/2014

¹² Art. 3, comma 59 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008)

¹³ "Le amministrazioni pubbliche [...] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili" oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.

¹⁴ "Le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici" istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).

¹⁵ Ai sensi della L. 6 novembre 2012, n.190.

¹⁶ Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 25/02/2014

¹⁷ Il Regolamento, approvato dall'Assemblea in data 18/12/2006, all'art.3 lett. B.16) ammette il ricorso alle procedure alle spese in economia per l'acquisizione di "servizi finanziari, assicurativi e di brokeraggio assicurativo, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa"; all'art. 7 il regolamento prevede che si può procedere all'affidamento diretto quando l'importo della spesa non superi i 10.000,00 euro IVA esclusa.

¹⁸ Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite.